REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/70 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

che fissa i prezzi applicabili nel settore dei cereali per la campagna 1970/1971

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, nel fissare i prezzi dei cereali, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando inoltre l'importanza che i cereali assumono nell'economia agricola della Comunità e l'incidenza del loro prezzo su quello di molti prodotti agricoli e di conseguenza sul reddito delle persone attive dell'agricoltura; che i prezzi indicativi dei cereali principali devono inoltre essere fissati in modo che si trovino in un rapporto equilibrato tra di loro, tenendo conto degli orientamenti che è necessario dare alla loro produzione e alla loro utilizzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1970/1971 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei cereali, nonché il prezzo minimo garantito del grano duro sono fissati come segue:

	Unità di conto per 1.000 kg
a) *Prezzi indicativi:*	
Grano tenero	106,25
Segala	97,50
Orzo	95,44
Granturco	95,94
Grano duro	125,00
b) *Prezzi d'intervento di base:*	
Grano tenero	98,75
Segala	91,00
Orzo	88,48
Grano duro	117,50
c) *Prezzo minimo garantito del grano duro:*	145,00

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 29 giugno 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HÉGER

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(3) GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 80.
(4) GU n. C 10 del 27. 1. 1970, pag. 7.